



Decreto n° 0108 / Pres.

Trieste, 26 giugno 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12 (DISCIPLINA ORGANICA DELL'ARTIGIANATO), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 OTTOBRE 2013, N. 0208/PRES.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/06/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 24/06/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 25/06/2019



Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 36, comma 2, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti ivi indicati;

Vista la legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), ed in particolare l'articolo 5, comma 1, con la quale è sostituita la lettera c) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002 che prevedeva la regolamentazione della "Commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso";

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di <<panificio>>, di << pane fresco>> e dell'adozione della dicitura <<pane conservato>>);

Visto il "Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 12/2002, (Disciplina organica dell'artigianato)" emanato con proprio decreto 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres." e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 13 giugno 2019;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -